Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 27 dicembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica, oggi 19 dicembre 1952, alle ore 10, ha ricevuto in udienza nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Ahmed Ramzi, Ambasciatore di Egitto, il quale Gli ha presentato le lettere credenziali che lo accreditano presso il Capo dello Stato in tale qualità.

(6237)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1952, n. 2377.
Norme particolari in materia di riforma fondiaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tra le società considerate nel terzo comma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le società cooperative di lavoratori della terra e le associazioni cooperative legalmente riconosciute alle quali esse partecipano, purchè:

a) i soci delle cooperative singole o unite in associazioni siano lavoratori manuali;

b) la quota ideale di terra di ciascun lavoratore socio delle cooperative, anche con riferimento al patrimonio fondiario delle associazioni delle medesime, non ecceda la possibilità d'impiego della capacità lavorativa propria e della famiglia;

c) le cooperative e loro associazioni siano rette dai principi della mutualità previsti dall'art. 26 della legge 14 dicembre 1950, n. 1577.

Art. 2.

L'esonero dalla espropriazione, previsto all'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere esteso anche a terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti ad integrale o prevalente indirizzo zootecnico, provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, anche se manchino le condizioni della conduzione in forma associativa con i lavoratori, di cui al primo comma dell'art. 10, e dello appoderamento di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo, purchè sussistano, con le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), anche le seguenti altre condizioni:

1) il carico di bestiame equino e bovino, selezionato, per ogni ettaro di terreno dell'intera azienda, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, superi del 100 per cento quello medio della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda;

2) le stalle siano razionali e proporzionate al predetto carico di bestiame;

3) le unità lavorative costituite da avventizi non superino del 50 per cento il complesso delle unità lavorative, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, e le case per l'abitazione del personale fisso rispondano alle esigenze dell'igiene.

In caso di applicazione del comma primo del presente articolo, il termine stabilito dall'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, scade il 31 dicembre 1952 per la pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione integrativi della quota di scorporo.

I termini indicati nell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nell'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per i terreni compresi nei piani di espropriazione integrativi di cui al precedente comma, decorrono dalla data di deposito dei detti piani nell'Ufficio comunale.

Art. 3.

Il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per l'applicazione dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è prorogato al 31 gennaio 1953; esso è prorogato al 31 marzo 1953 per i decreti di esproprio di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo.

Art. 4.

La metà dei terreni costituenti il terzo residuo, conservabile dal proprietario a trasformazione eseguita, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è aumentata di una quota pari al 15 per cento della intera superficie costituente il terzo residuo, per ciascun figlio, oltre il terzo, compresi i premorti con discendenza, entro il limite massimo dell'intero terzo trasformato.

Art. 5.

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 2 aprile 1952, n. 339, le permute ivi previste possono essere effettuate con i proprietari espropriandi nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina in provincia di Rovigo e nel comune di Cavarzere in provincia di Venezia, anche se i terreni oggetti della permuta, siti fuori del comprensorio di riforma, siano pervenuti in proprietà ai predetti dopo il 1° dicembre 1951 e non oltre il 30 giugno 1952.

Art. 6.

Previo accordo tra gli enti di riforma interessati, i terreni espropriati da un ente nel proprio comprensorio possono dallo stesso ente essere permutati anche con terreni che al momento della stipulazione appartengono all'espropriato nel comprensorio di un altro ente.

I terreni acquisiti con tali permute devono, però, essere immediatamente ceduti dall'ente permutante all'altro ente nel comprensorio del quale gli stessi terreni sono situati, e il relativo importo deve essere impiegato dall'ente che l'ha percepito nel più breve termine possibile e comunque nello stesso esercizio finanziario, nell'acquisto di altri terreni da assegnarsi ai contadini, secondo le norme della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Art. 7.

Le disdette previste dall'art. 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'art. 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dalla legge 6 giugno 1952, n. 679, nonchè dall'art. 5 della legge 16 giugno 1951,

n. 435, richiamato dalla legge 11 luglio 1952, n. 765, possono essere effettuate dagli enti e sezioni speciali di riforma fondiaria anche per i terreni dei quali gli enti e sezioni stesse siano divenuti comunque proprietari.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — RUBINACCI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1952, n. 2378.

Nomina a membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro » del dott. Alberto Camaiti, in sostituzione del dott. Domenico Miraglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro »;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1952, n. 439, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1952, registro n. 53, foglio n. 56, con il quale è stato costituito il Consiglio del predetto Ordine cavalleresco;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 24 novembre 1952, con la quale si chiede la sostituzione del rappresentante del detto Ministero in seno al Consiglio dell'Ordine, dott. Domenico Miraglia, comandato a prestare servizio presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, con l'ing. Alberto Camaiti, ispettore superiore forestale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Alberto Camaiti è nominato membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro » in sostituzione del dott. Domenico Miraglia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1952

EINAUDI

CAMPILLI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 33. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1952.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1953 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1953, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi d'imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Pagamento dell'imposta in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari

Art. 1.

Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati l'imposta si corrisponde in abbonamento, mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto nell'anno 1952 e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dagli articoli seguenti:

1) esercenti pubblici esercizi;
2) artigiani ambulanti;
3) esercenti prestazioni al dettaglio;
4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza, o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;
5) professionisti;
6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;
7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco;
8) commercianti esercenti la vendita al pubblico;
9) venditori ambulanti.

Pubblici esercizi

Art. 2.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 1, sono i seguenti:

alberghi, locande e pensioni per tutte le somministrazioni effettuate, escluse le somministrazioni di alloggio e di vitto da parte di privati;

caffè e bar anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

locali aperti al pubblico, nei quali si provveda alla somministrazione di vino da parte dei diretti produttori, comunque autorizzati;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Nel caso di bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al pubblico di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere, l'imposta è dovuta in base al detto regime di imposizione per *tutte* le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività aziendale, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 con unica dichiarazione.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno dei circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione della imposta nei modi normali stabiliti per le altre entrate conseguite dall'esercizio.

Per gli esercizi nei quali vengono dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone di imposta è liquidato, a norma delle disposizioni contenute nel presente titolo, sulla base dell'entrata lorda conseguita dall'esercente, diminuita degli introiti relativi ai detti spettacoli, concerti e trattenimenti, per i quali il tributo è stato corrisposto unitamente ai diriti erariali ai sensi degli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Artigiani ambulanti

Art. 3.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merce acquistata presso terzi, debbono corrispondere l'imposta nei modi stabiliti dal presente titolo per *tutte* le entrate conseguite in dipendenza della loro attività, da dichiararsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 con unica dichiarazione.

Prestazioni al dettaglio

Art. 4.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 1 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio, qualunque sia la categoria nella quale risultino accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; carrettieri; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; autorimesse, per le sole riparazioni e manutenzione degli autoveicoli; fotografi; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura dei cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi; industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi; tipografie a carattere artigiano, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita di merci al pubblico, l'imposta si corrisponde in base al regime stabilito dal presente titolo per *tutte* le entrate conseguite dall'azienda, da dichiararsi al competente Ufficio del registro con unica dichiarazione, salvo quanto disposto dai successivi articoli 11, ultimo comma, e 13.

Sono escluse dall'abbonamento e quindi soggette all'imposta nei modi normali:

a) le prestazioni al dettaglio effettuate in dipendenza di convenzione scritta;

b) le prestazioni al dettaglio derivanti da convenzione verbale soggetta a denunzia, ai fini della imposta di registro, a norma dell'art. 2, allegato *B*, al regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, e successive modificazioni e integrazioni;

c) le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci o prodotti che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione; in tali casi l'imposta si rende dovuta in base alla fattura di lavorazione con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Professionisti

Art. 5.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualsiasi professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *C*-1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad una attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa

Art. 6.

Sono considerati trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ai fini del trattamento tributario stabilito dall'art. 1, i trasporti di persone, tanto urbani che interurbani, effettuati

dall'esercente con automezzi di ogni genere anche se con gli stessi mezzi in via accessoria od occasionale si provveda a trasporti di cose. L'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al citato art. 1 per *tutte* le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza della attività svolta.

Ove invece l'esercente provveda con i propri automezzi, in via normale o prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l'obbligo della corresponsione del tributo nei modi normali in base al prescritto documento per i trasporti di cose, l'imposta per le entrate relative al trasporto di persone dev'essere in ogni caso assolta in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1.

Sono escluse dall'abbonamento e quindi soggette alla imposta nei modi normali:

a) le entrate conseguite in dipendenza di trasporti effettuati in base a convenzione scritta;

b) le entrate conseguite in dipendenza di trasporti derivanti da convenzione verbale soggetta a denunzia, ai fini dell'imposta di registro, a norma dell'art. 2, allegato *B*, al regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924 e successive modificazioni e integrazioni;

c) le entrate conseguite in dipendenza del noleggio di autoveicoli effettuato nei confronti di ditte che esercitano a loro volta una attività di trasporto o di noleggio.

Resta ferma la disposizione dell'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, relativa alle modalità di pagamento della imposta per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate.

Spedizionieri, agenzie di viaggio e turismo, ecc.

Art. 7.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito dall'art. 1, per gli esercenti contemplati al n. 7 dello stesso articolo non si estende alle entrate relative ai trasporti *in genere effettuati con mezzi propri* da detti esercenti, per le quali il tributo si corrisponde a norma di legge in rapporto alla specifica natura del trasporto eseguito.

Art. 8.

Non costituiscono entrata imponibile, e di conseguenza non vanno incluse nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del registro a norma del successivo art. 15, le somme anticipate per conto del committente dalle case di spedizione, agenzie marittime e agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, a titolo di tributi, spese di trasporto, assicurazione od altro. Qualora tuttavia le somme a tale titolo anticipate diano luogo, nei rapporti fra le dette case o agenzie e le ditte a cui favore si è verificata l'entrata, al pagamento dell'imposta, le case o agenzie medesime sono tenute a provare con la esibizione di idonei documenti di aver regolarmente assolto il tributo per l'atto economico compiuto per conto del committente.

Lo speciale trattamento di cui al precedente comma non compete quando le case di spedizione, agenzie marittime e agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, esercitino il diritto di rivalsa dell'imposta sull'ammontare complessivo addebitato al cliente.

Art. 9.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che rilasciano biglietti di viaggio su mezzi di *trasporto gestiti da terzi*, quando provvedono anche alla riscossione del prezzo del biglietto, debbono denunziare nella dichiarazione di cui al successivo art. 15, oltre ai proventi conseguiti in dipendenza della loro attività, le somme lorde riscosse nei confronti dei passeggeri.

Il pagamento da parte dei detti spedizionieri ed agenzie alle case di trasporto delle somme a queste spettanti non dà luogo ad entrata imponibile; esso peraltro deve in ogni caso risultare, ai fini dei necessari controlli da parte degli organi di vigilanza tributaria, da apposito documento emesso in doppio esemplare da chi esegue il versamento ed assoggettato alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Per i biglietti di viaggio rilasciati per trasporti pubblici su linee automobilistiche autorizzate ovvero per trasporti marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo debbono denunziare nella dichiarazione prescritta dal successivo art. 15, i soli proventi conseguiti in dipendenza di tale loro specifica attività, fermo l'obbligo per le ditte esercenti i detti trasporti di corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi previsti dall'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, anche per gli introiti realizzati dalla vendita di biglietti di viaggio a mezzo di terzi.

Art. 10.

Gli uffici e le agenzie di viaggio che organizzano in proprio viaggi e gite, siano semplici che combinati con vitto, soggiorno od altro, sono tenuti per le entrate lorde conseguite in dipendenza di tale loro attività a corrispondere l'imposta sull'entrata in base al regime di imposizione stabilito dall'art. 1, indipendentemente dal tributo dovuto per gli atti economici posti in essere per la esecuzione dei detti viaggi e gite.

Vendite al pubblico

Art. 11.

Sono soggetti al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 le vendite al diretto consumatore da chiunque effettuate, compresi i produttori agricoli, in negozi aperti al pubblico, muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente.

Lo stesso regime d'imposizione si applica per le vendite al pubblico di vino da asporto effettuate dai diretti produttori in locali aperti al pubblico.

Sono escluse dall'abbonamento le vendite, forniture e somministrazioni effettuate in dipendenza di convenzione scritta, per le quali l'imposta è dovuta nei modi normali.

Art. 12.

I commercianti che, oltre alla vendita al pubblico di generi vari, svolgono una o più delle altre attività contemplate dall'art. 1 (gestione di bar, caffè e simili, prestazioni al dettaglio, ecc.) sono tenuti a dichiarare con *unica dichiarazione* al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 le entrate conseguite dalla loro globale attività aziendale.

Art. 13.

Sono escluse dall'abbonamento e devono assolvere la imposta nei modi normali in base al prescritto documento, le vendite effettuate in negozi aperti al pubblico nei confronti di commercianti che acquistano per la rivendita e di industriali ed artigiani che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti devono obbligatoriamente richiedere al venditore il rilascio di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta, a cura del venditore stesso, nei modi normali.

Rientrano peraltro nell'abbonamento le vendite di generi alimentari effettuate dai detti negozi, muniti esclusivamente di licenza per la vendita al pubblico, a pubblici esercizi, ospedali, mense aziendali e di fabbrica, convivenze, convitti, ecc.

Art. 14.

I commercianti che vendono al pubblico anche prodotti comunque esenti da imposta, debbono indicare nella dichiarazione da presentarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 soltanto le entrate conseguite in dipendenza della vendita di prodotti soggetti al tributo.

Nel caso di vendita al pubblico di prodotti soggetti alla imposta in base ad aliquote diverse, nella dichiarazione di cui sopra le entrate conseguite dal soggetto debbono essere discriminate in rapporto alle varie aliquote cui sono soggetti i prodotti venduti.

Dichiarazioni Liquidazione dell'imposta Pagamento

Art. 15.

Gli esercenti, tenuti a norma del presente decreto a corrispondere l'imposta in base a canoni ragguagliati al volume degli affari, debbono, ai fini della determinazione nei loro confronti del canone dovuto per il 1953, presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1953, una dichiarazione contenente la indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'amontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1952.

Per gli esercenti che abbiano iniziato la loro attività nel corso dell'anno 1952 o che comunque non abbiano svolto la loro attività per tutta la durata dell'anno, le entrate conseguite nel periodo di effettiva attività svolta saranno tenute a base per l'assestamento del canone dovuto pel detto anno 1952, mentre le stesse entrate dovranno essere rapportate all'anno intero ai fini della determinazione del canone dovuto per l'anno 1953.

Gli esercenti che iniziano la loro attività nel corso dell'anno 1953, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente primo comma entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno 1954 i detti esercenti debbono dichiarare le entrate effettivamente conseguite nell'anno 1953, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno.

Gli esercenti attività stagionali (industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi; stabilimenti balneari; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi, ecc., nonchè i pubblici esercizi in genere che svolgono la loro attività *in base a licenza temporanea di pubblico esercizio*), debbono presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della loro attività, indicando l'ammontare presunto della entrata conseguibile nella stagione, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro un mese dalla cessazione dell'attività stagionale i detti esercenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite nell'ultima stagione, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo di imposta.

Art. 16.

Gli Uffici del registro in base alle dichiarazioni presentate a norma del precedente art. 15, determinano ai sensi del primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, il canone per l'anno 1953, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 17.

Per i contribuenti, tenuti a corrispondere l'imposta in abbonamento a norma del presente decreto, che non abbiamo presentato la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano le liquidano d'ufficio il canone d'imposta e lo notificano all'interessato, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 17.

Il pagamento dei canoni d'imposta liquidati a norma del precedente articolo è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1953. Peraltro, è in facoltà dei contribuenti che siano correntisti postali di effettuare il pagamento dei detti canoni, alle scadenze relative, anche a mezzo di postagiro tratto sul proprio conto corrente postale a favore del conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Quando il canone non superi le L. 1000, esso deve essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1953.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto per la sistemazione della vertenza in seguito a rettifica da parte del contribuente accettata dall'Ufficio del registro, deve essere effettuato entro il termine massimo di un anno a rate bimestrali posticipate, decorrenti dal mese successivo a quello in cui risulta accettata la rettifica da parte dell'ufficio.

Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento del maggior canone dovuto in dipendenza di accertamento divenuto definitivo per mancata o tardiva opposizione.

L'imposta e la sopratassa eventualmente dovuta in dipendenza della decisione emanata dalle competenti Commissioni delle imposte, devono essere corrisposte nei modi e termini prescritti dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1952 nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 15, deve essere corrisposta in due rate

uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1953; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a rettifica accettata deve essere corrisposta nei modi e termini stabiliti dal precedente terzo comma.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente presentata nel febbraio 1954 ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1953, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 15, si corrisponde in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1954; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo a rettifica accettata, deve essere corrisposta nei modi e termini di cui al precedente terzo comma.

Il canone provvisorio d'imposta dovuto dagli esercenti attività stagionali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 15, si corrisponde in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la denuncia e di quello successivo. Ugualmente in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite, e del mese successivo, si corrisponde l'imposta supplettiva liquidata sulle entrate denunciate dal contribuente a fine stagione; la differenza d'imposta dovuta invece dal contribuente in seguito a rettifica accettata, deve essere corrisposta nei modi e termini di cui al precedente terzo comma.

Quando i termini di pagamento fissati dai precedenti commi vengono a cadere in giorno festivo, i medesimi devono intendersi prorogati al giorno successivo, non festivo.

TITOLO II

Mense e spacci militari, aziendali e di fabbrica

Art. 18.

Per le somministrazioni effettuate nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata per *ciascuna cucina* è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti	L. 1.000
da 5.001 a 50.000	» 3.000
da 50.001 e 500.000	» 6.000
superiore a 500.000	» 10.000

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoranti aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoranti gestiti da uffici e da enti in genere compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata *per ciascuna mensa, refettorio o ristorante* è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L. 1.000
da 51 a 100	» 2.000
da 101 a 500	» 4.000
da 501 a 1.000	» 8.000
da 1.001 a 5.000	» 12.000
da 5.001 a 10.000	» 16.000
oltre i 10.000	» 20.000

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) l'imposta sull'entrata per *ciascuna mensa* è dovuta in base ai seguenti canoni fissi, in rapporto al numero medio dei partecipanti:

fino a 15	L. 800
da 16 a 50	» 2.000
da 51 a 100	» 5.000
da 101 a 500	» 8.000
da 501 a 1.000	» 12.000
oltre i 1.000	» 15.000

Art. 19.

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci militari gestiti direttamente dai Comandi militari o da Comandi di corpi militarizzati l'imposta sull'entrata *per ciascuno spaccio*, anzichè in base alle norme e modalità stabilite dal Titolo I del presente decreto, può essere corrisposta mediante il pagamento dei seguenti canoni fissi in rapporto al numero medio dei militari in forza ai singoli Comandi:

fino a 15	L. 7.000
da 16 a 50	» 15.000
da 51 a 100	» 25.000
da 101 a 500	» 35.000
da 501 a 1.000	» 50.000
oltre i 1.000	» 60.000

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica, nonchè dagli spacci gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta *per ciascuno spaccio*, anzichè in base alle norme e modalità stabilite dal Titolo I del presente decreto, può essere corrisposta mediante il pagamento dei seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc. con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L. 20.000
da 51 a 100	» 40.000
da 101 a 500	» 70.000
da 501 a 1.000	» 120.000
da 1.001 a 5.000	» 160.000
da 5.001 a 10.000	» 200.000
oltre i 10.000	» 250.000

Art. 20.

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui agli articoli 18 e 19 gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1953, una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (denominazione dell'ente o dell'azienda, popolazione del Comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente dell'Ufficio del registro, od anche — quando il contribuente sia correntista postale — a mezzo di postagiro tratto sul proprio conto corrente postale a favore del conto corrente del competente Ufficio del registro, in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1953.

Quando i detti termini cadono in giorno festivo, i medesimi devono intendersi prorogati al giorno successivo, non festivo.

Art. 21.

Quando la gestione delle mense, cucine e spacci di cui ai precedenti articoli 18 e 19 sia data in appalto, ovvero quando le dette mense, cucine e spacci, pur es-

sendo gestiti direttamente dalle ditte, uffici ed enti a cui appartengono, effettuino somministrazioni, vendite e distribuzioni anche a persone non dipendenti dagli accennati organismi, l'imposta, per tutte le entrate conseguite dalla mensa, cucina o spaccio, si corrisponde in base al regime di imposizione stabilito dal precedente titolo I.

Le disposizioni di cui ai predetti articoli 18 e 19 non trovano altresì applicazione per le mense, cucine e spacci gestiti da enti od organismi sotto qualsivoglia forma costituiti dalle persone che fruiscono della mensa, della cucina o dello spaccio; in tal caso l'imposta si corrisponde in base al regime di imposizione stabilito dal precedente titolo I.

TITOLO III
Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca uova, pollame, conigli e cacciagione

Art. 22.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo si intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali e di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da cova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello da parte di chiunque per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento.

Art. 23.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'*immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata, le castagne secche, anche sgusciate e pelate, ed i fichi secchi interi o semplicemente spaccati, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 24.

Per gli atti economici previsti dal precedente articolo 22, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*): nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso produttori sul luogo di produzione, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo la imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui al precedente comma si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati alla lettera *e*): nella misura del 3 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, l'imposta relativa all'acquisto dei prodotti originali è dovuta nella misura del 3 % sul prezzo di vendita degli stessi prodotti manipolati, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe peraltro quella relativa alla

importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o l'acquistano direttamente all'estero, la quale dev'essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, e del 2 % per gli altri cennati prodotti.

Per le vendite al minuto di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca e di uova, pollame, conigli e cacciagione, da chiunque effettuate, comprese quelle poste in essere dai diretti produttori nei propri negozi o ambulantemente, l'imposta è dovuta in abbonamento a norma delle disposizioni stabilite dal titolo I, indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime di imposizione stabilito dal presente titolo.

TITOLO IV

Associazioni mutue assicurazioni bestiame

Art. 26.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1953 l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1954.

TITOLO V

Birra

Art. 27.

Per la birra di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del fabbricante, nella misura del 5,50 % e si corrisponde in modo virtuale, al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi prodotti nell'anno in base al prezzo medio di L. 9000 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spesa di trasporto, d'imballaggio od altro sono soggette alla imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 9% ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO VI

Caffè e surrogati del caffè Tè e matè

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura d'imposta indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

A) Caffè, tanto crudo che tostato, e surrogati del caffè: 12 %.

Voce doganale 79 Caffè;
Voce doganale 185 Surrogati del caffè.

B) Tè e matè: 13 %.

Voce doganale 80 Tè.
Voce doganale 81 Matè.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 9 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente e nei termini e modi normali.

Art. 30.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, successivi alla loro importazione, esclusa la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi dànno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche al caffè (sia crudo che tostato), al tè ed al matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni scambio, indipendentemente dal tributo assolto, sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO VII

Prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici

Art. 31.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici di produzione nazionale, elencati nel successivo art. 32, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 10 giugno 1940, n. 762.

Art. 32.

I prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici soggetti al pagamento della imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 31 sono i seguenti:

Fertilizzanti:

a) Azotati:
solfato ammonico;
nitrato calcio 13/14 15/50 %;
nitrato ammonico 15/16 20/21 33/35 %;
nitrato soda;
fosfato biammonico;
calciocianamide.

b) Fosfatici:
superfosfato minerale;
perfosfato organico con un contenuto di azoto non superiore al 30 %;
scorie Thomas;
fosforiti (fosfato minerale macinato).

c) Potassici:
sale potassico 40/42 30/32 %;
cloruro potassico 50/52 58/60 %;
solfato potassico 48/50 %.

Anticrittogamici:
solfato di rame;
ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 % di solfato di rame;
zolfo grezzo molito e anche ventilato;
zolfo raffinato molito e anche ventilato;
zolfo sublimato;
minerale di zolfo molito e anche ventilato;
gli stessi zolfi ramati.

Art. 33.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 31 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e all'importazione, a seconda che trattisi di prodotti nazionali o di provenienza estera, compresa la vendita al minuto.

TITOLO VIII

Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti

Art. 34.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti qui di seguito elencati, l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) *Oli minerali carburanti*: 7,70 %.
Voce doganale 271 statistica 669 Benzina;
Voce doganale 271 statistica 697 Acqua ragia minerale;
Voce doganale 271 statistica 698, 699, 700, 701 Petrolio e gasolio;
Voce doganale 271 stitistica 693, 695, 706, 708 Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

B) *Oli minerali combustibili*:
provenienti dall'estero: 3,50 %;
di produzione nazionale: 4 %.
Voce doganale 271 statistica 692, 704, 705 Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali, da usare direttamente nelle caldaie e nei forni.

C) *Oli minerali lubrificanti*: 9 %.
Voce doganale 271 statistica 702 e 703.

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti costieri, la imposta è dovuta nella misura del 2 %.

Art. 35.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) *per gli oli minerali carburanti*: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo, e, limitatamente alla benzina avio (Voce doganale ex-271) in base al prezzo medio di L. 147 al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo di listino per merce « schiava d'imposta di fabbricazione » aumentato dell'eventuale aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione stabilita in via agevolativa;

b) *per gli oli minerali lubrificanti*: sul prezzo medio di L. 270 (duecentosettanta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie e degli stabilimenti costieri.

Art. 36.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) *per i prodotti petroliferi carburanti e lubrificanti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali*: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) *per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali*: a cura di chi effettua la estrazione mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tale fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabiliti dai precedenti articoli, e prenderanno nota nelle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 37.

Non dànno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 34 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche o dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ed altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 38.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 34 sono comprensive dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto il commercio dei pro-

dotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto; restano peraltro escluse dal regime d'imposizione stabilito dal presente titolo le vendite effettuate nei negozi di generi vari (drogherie, colorerie, mesticherie, ecc.).

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa alla importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori.

Art. 39.

I prezzi medi stabiliti dal precedente art. 35 possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

TITOLO IX

Combustibili fossili

Art. 40.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura.

a) *Combustibili fossili d'importazione*: 5,50 %
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali; carbone coke.

b) *Combustibili fossili nazionali*: 4 %
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali.

Le dette aliquote si liquidano.

1) per le vendite effettuate dall'Ente approvvigionamento carboni: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente.

Qualora i combustibili siano venduti dall' Ente *schiavo dogana*, col conseguente onere all'acquirente del pagamento dei diritti di confine, l'imposta è liquidata dall'Ente stesso sul prezzo addebitato in fattura, fermo l'obbligo all'acquirente di corrispondere il tributo sull'ammontare dei diritti di confine in uno al versamento dei diritti medesimi, all'atto dello sdoganamento della merce;

2) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

3) per le importazioni dall'estero al di fuori e senza l'intervento dell'Ente approvvigionamento carboni: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, e per le vendite alle medesime fatte direttamente sia dall'Ente approvvigionamento carboni che dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3 %; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni si rende applicabile l'imposta nella misura stabilita alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Le disposizioni di cui al precedente comma, entro i limiti ivi tassativamente previsti, si applicano anche nei confronti delle industrie siderurgiche per i combustibili fossili dalle medesime direttamente ed esclusivamente impiegati nelle proprie aziende.

Art. 41.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) a cura dell'Ente approvvigionamento carboni e dei produttori nazionali, all'atto della prima vendita *nei confronti di chiunque effettuata*, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) in modo virtuale alle dogane, limitatamente all'ammontare dei diritti di confine, nel caso di vendite *schiavo dogana* da parte dell'Ente approvvigionamento carboni;

c) in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento, per le importazioni dirette da chiunque effettuate senza l'intervento ed al di fuori dell'Ente approvvigionamento carboni.

Art. 42.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 40 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, ecc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale, comprese le vendite al minuto.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO X

Specialità medicinali

Art. 43.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58 e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6 %, e si corrisponde a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei termini e modi normali. Quando la vendita sia effettuata nei confronti di concessionari, la imposta è dovuta nella misura anzidetta, sul prezzo di vendita praticato nei confronti dei grossisti.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 10 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 44.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come anche chi esegua soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in proprie officine in diretta comunicazione con la farmacia.

Art. 45.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti in proprie farmacie sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 43 con riferimento al prezzo all'ingrosso e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle dipendenti farmacie. Detta imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 46.

I farmacisti che producono specialità medicinali in proprie officine in diretta comunicazione con la farmacia, ai fini della corresponsione della imposta sulla entrata nella misura prevista al precedente art. 43 hanno l'obbligo di tenere nell'officina di produzione un apposito registro di carico e scarico della produzione da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico di detto registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nella officina, indicando, per ciascuna specialità, la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico devono essere annotate, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo di vendita all'ingrosso.

Entro lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), dell'imposta di cui all'art. 43 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente. Tale imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti l'imposta di cui all'art. 43 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 47.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 43 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, a seconda che trattasi di prodotti nazionali o di provenienza estera, esclusa la vendita al minuto.

Art. 48.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la consegna o spedizione dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, contenente la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una quasiasi indicazione di prezzo o valore;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulta apposta la leggenda « campione gratuito per medici, del quale è vietata la vendita ».

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni, implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 43.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali, inviati direttamente ai medici da case estere a condizione che sulle etichette o sull'involucro esterno di tali campioni sia riportata la leggenda di cui alla precedente lettera *b*).

TITOLO XI

Baccalà e stoccafisso

Art. 49.

L'imposta sull'entrata per il commercio del baccalà (secco o salinato) e dello stoccafisso è dovuta una volta tanto, nella misura del 7 % per il baccalà e del 9 % per lo stoccafisso, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 50.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di baccalà (secco o salinato) e di stoccafisso successivi alla importazione, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo non trova applicazione per il baccalà e lo stoccafisso preparati o messi in commercio in particolari confezioni.

TITOLO XII

Zucchero

Art. 51.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero, salvo quanto disposto dal successivo art. 54, è dovuta una volta tanto nella misura:

a) del 5 % per lo zucchero di produzione nazionale;

b) dell'8,50 % per lo zucchero di provenienza estera.

Art. 52.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dello art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 53.

L'imposta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione esclusa la vendita al minuto.

Art. 54.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2 %:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto dell'importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente la vendita dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite a corrispondere l'imposta in ragione del 3 % sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore provvede alla rivendita al minuto dello zucchero in propri negozi aperti al pubblico, indipendentemente dal tributo da corrispondere in abbonamento per le vendite al minuto a norma delle disposizioni in vigore.

TITOLO XIII
Spezie

Art. 55.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sottoelencati è dovuta una volta tanto, nella misura del 18 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Voce doganale 82. Pepe e pimenti;
» » 83. - Vainiglia;
» » 84. - Cannella e fiori di cinnamomo;
» » 85. - Garofani;
» » 86. - Noci moscate con e senza guscio;
» » 87. - Macis;
» » 88. - Amomi e cardamomi;
» » 90. Zenzero.

Art. 56.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi all'importazione dei prodotti nello stesso articolo elencati, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale d'importazione, ed anche quando trattisi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XIV
Gas metano

Art. 57.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico, a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4,50 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, e nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 58.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico, compresa la vendita al pubblico.

TITOLO XV
Lievito fresco per panificazione

Art. 59.

Per il commercio del lievito fresco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 60.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito fresco effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per lo espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 61.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco per panificazione la imposta, nella misura dell'8,50 %, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 62.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco per panificazione, esclusa la vendita al pubblico.

TITOLO XVI

Gas propano e butano e loro miscele

Art. 63.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas propano e butano commerciali liquefatti e loro miscele (voce doganale 272) l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 20 %, e si corrisponde:

a) per i gas di produzione nazionale: a cura delle raffinerie all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

b) per i gas di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 64.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei gas propano e butano e relative miscele, successivi alla vendita posta in essere dalle raffinerie od alla importazione, compresa la vendita al minuto.

TITOLO XVII

Acque e bevande gassate e ghiaccio

Art. 65.

Per il commercio delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e per il commercio del ghiaccio l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del fabbricante, nella misura del 4 % e si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti nell'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati nei confronti dei rivenditori od esercenti.

I detti prezzi medi sono determinati, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio dall'intendente di finanza nella cui circoscrizione è situata la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio, ed entro la stessa data devono essere comunicati agli Uffici del registro della Provincia. A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1953, la esistenza della fabbrica e le varie specie di prodotti fabbricati.

Ai fini della determinazione del canone provvisorio d'imposta per l'anno 1953 i fabbricanti di acque gassate e di ghiaccio devono presentare al competente Ufficio del registro, entro il febbraio dello stesso anno, la dichiarazione dei quantitativi venduti nell'anno 1952.

Art. 66.

Le ditte produttrici di acque e bevande gassate e di ghiaccio hanno l'obbligo di tenere un'apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente per ciascuna specie di prodotti. Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 67.

Per le acque e bevande gassate di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 6 %, ed è riscossa in modo virtuale dalle Dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dello art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 68.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

bevande preparate con le acque suddette o con acque naturali, anche se minerali o medicinali, naturalmente gassose o artificialmente gassate, e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano *comunque* contenuto alcoolico.

Art. 69.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle acque e bevande gassate sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO XVIII

Disposizioni comuni

Art. 70.

Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto si corrisponde in abbonamento o in modo virtuale ovvero non si rende applicabile perchè compresa nelle aliquote condensate dovute una volta tanto, sono soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 71.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1953.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1952
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 224. — LESEN

(6229)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1952.

Determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del contributo a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 8 maggio 1949, n. 285, e con la legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visti i preventivi di spesa per il servizio di revisione ordinaria degli enti cooperativi da effettuarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi delle disposizioni legislative sopra richiamate;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie e delle modalità di versamento del contributo stesso;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dalle Società cooperative e dagli altri enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 8 maggio 1949, n. 285 e con la legge 2 aprile 1951, n. 302, sarà corrisposto biennalmente nelle seguenti misure:

a) enti cooperativi che hanno un numero di soci non superiore a 50 od un capitale versato d'importo non superiore a L. 100.000: L. 12.000;

b) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 100 e non superiore a 300 od un capitale versato d'importo superiore a L. 100.000 e non superiore a L. 500.000: L. 20.000;

c) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 300 e non superiore a 1000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 1.000.000: L. 35.000;

d) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 1000 e non superiore a 4000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 2.000.000: L. 45.000;

e) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 4000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 2.000.000: L. 60.000.

Il contributo è dovuto, nelle anzidette misure, a decorrere dal biennio 1953-54.

Al versamento del contributo, da corrispondersi alle scadenze e con le modalità di cui ai successivi articoli, sono tenute le società cooperative e gli altri enti cooperativi sottoposti a revisione ordinaria a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e delle successive disposizioni modificative e integrative.

Art. 2.

Al servizio di accertamento e di riscossione del contributo di cui al presente decreto sovraintende il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente art. 1 sarà riscosso dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, istituita presso la Banca nazionale del lavoro alla quale è affidata la funzione di collettore nazionale da esercitarsi a norma del presente decreto.

La Sezione potrà avvalersi, per la riscossione, delle filiali e dei corrispondenti della Banza nazionale del lavoro.

I contributi versati dagli enti cooperativi aderenti ad associazioni nazionali, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, saranno accreditati dal collettore nazionale in apposito conto bancario intestato alle rispettive associazioni.

I contributi versati dagli enti cooperativi non aderenti alle associazioni predette saranno accreditati dal collettore nazionale in apposito conto bancario intestato al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4.

Le azioni intese al recupero delle somme dovute dagli enti cooperativi che non abbiano provveduto al versamento del contributo nei termini stabiliti sono esperite dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui il contributo compete e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i contributi ad esso spettanti.

Le azioni di cui al comma precedente sono esperite indipendentemente dai provvedimenti che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ritenga di adottare nei confronti degli enti cooperativi inadempienti nell'esercizio della funzione di vigilanza sulle società cooperative ad esso demandata dalle vigenti leggi.

Art. 5.

Il contributo di cui all'art. 1 sarà versato in due rate di eguale importo aventi scadenza rispettivamente il 31 maggio e il 30 novembre del primo anno del biennio cui il contributo si riferisce.

Il contributo dovuto per il biennio 1953-54 sarà versato in unica soluzione successivamente alla revisione ordinaria relativa al biennio stesso. Il versamento dovrà essere effettuato entro il trimestre successivo a quello nel corso del quale l'ispezione ha avuto luogo.

Decorsi dieci giorni dalle scadenze sopra stabilite l'ente cooperativo è tenuto al pagamento degli interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse legale.

Art. 6.

Entro il 31 gennaio del primo anno di ogni biennio le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo notificheranno agli enti cooperativi aderenti, l'importo del contributo accertato a carico degli stessi per il biennio in corso. L'atto di notifica dovrà altresì indicare gli elementi in base ai quali il contributo è stato applicato, i termini per la revisione dell'accertamento di cui al successivo art. 8, la data di scadenza delle rate del contributo e le modalità del versamento.

Analoga notifica sarà effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti degli

enti cooperativi non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Ai fini della riscossione del contributo dovuto per il biennio 1953-54, le notifiche di cui ai precedenti comma saranno effettuate all'atto della revisione ordinaria mediante dichiarazione del revisore inserita nel verbale di ispezione.

Art. 7.

Entro il 20 febbraio del primo anno di ogni biennio le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo trasmetteranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'elenco in triplice copia degli enti cooperativi aderenti tenuti al versamento del contributo per il biennio in corso. Nel detto elenco gli enti cooperativi saranno raggruppati per provincia e per categoria con la indicazione della ragione sociale, della sede, del numero dei soci e del capitale versato. Per ogni ente sarà indicato l'ammontare del contributo dovuto nonchè gli estremi dell'atto di notifica di cui all'articolo precedente.

Analogo elenco sarà predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli enti non aderenti alle associazioni nazionali predette.

Per la riscossione del contributo dovuto per il biennio 1953-54 gli elenchi di cui ai precedenti comma saranno predisposti trimestralmente e vi saranno iscritti gli enti revisionati nel trimestre precedente con le indicazioni sopra stabilite. Gli elenchi stessi saranno trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro i primi dieci giorni di ciascun trimestre.

Art. 8.

Entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente art. 6 l'ente cooperativo, con atto diretto al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può contestare le risultanze dell'accertamento del contributo chiedendone la revisione.

La contestazione non sospende la riscossione.

Ove i motivi addotti dall'ente cooperativo risultino fondati il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla rettifica degli elenchi; qualora la revisione dell'accertamento abbia luogo dopo che i detti elenchi sono stati posti in riscossione, dispone il rimborso delle somme versate ovvero il conguaglio in sede di applicazione del contributo dovuto per il biennio successivo.

La revisione dell'accertamento può essere promossa di ufficio dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo sono adottati sentita l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo interessata e sono comunicati sia a questa che all'ente cooperativo.

Art. 9.

Gli elenchi di cui all'art. 7, eventualmente rettificati a norma dell'articolo precedente, sono vistati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Copia degli elenchi vistati è trasmessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al collettore nazionale e alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Il collettore nazionale, in base agli elenchi predetti, invita gli enti cooperativi, dieci giorni prima della scadenza delle singole rate del contributo, ad effettuare i versamenti. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, rispettivamente, le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo forniranno al collettore nazionale le note di invito debitamente compilate.

La mancata recezione della nota di invito non esime l'ente cooperativo dall'obbligo di provvedere al versamento del contributo alle scadenze stabilite.

Art. 10.

Il collettore nazionale dà periodicamente notizia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei versamenti effettuati da ogni cooperativa e delle eventuali inadempienze.

Analoga comunicazione sarà effettuata alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo per quanto riguarda le partite contributive di pertinenza delle stesse.

Art. 11.

Il gettito dei contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, sarà da queste destinato esclusivamente alla copertura delle spese relative alle ispezioni ordinarie.

Analogamente il gettito dei contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sarà esclusivamente impiegato per la copertura delle spese relative alle ispezioni ordinarie di competenza del Ministero. Sugli eventuali residui attivi il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà eccezionalmente disporre l'erogazione di un contributo straordinario alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo semprechè il gettito dei contributi ad esse spettanti sia risultato notevolmente inferiore alle previsioni e insufficiente alla copertura delle spese relative alla revisione ordinaria.

Art. 12.

Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo trasmetteranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro dieci giorni dalla ispezione, copia della relazione del revisore. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una relazione circa il servizio di revisione effettuato nel corso dell'anno precedente nonchè un rendiconto circa l'impiego dei contributi percepiti in detto anno.

Il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'art. 11 potrà essere concesso tenuto conto delle risultanze della gestione delle associazioni nazionali relativa al servizio di revisione ordinaria e dell'attività esercitata dalle associazioni medesime nell'adempimento dei compiti di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1952

Il Ministro: Rubinacci

(6206)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Bologna ha destinato un secondo posto di ruolo all'insegnamento di letteratura italiana, cui intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6283)

Vacanza della cattedra di patologia generale presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di patologia generale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6284)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Brindisi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 18 dicembre 1952, n. 8444, il sig. Ugubaldo Vallarino, è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Brindisi.

(6253)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « La Folgore », con sede in Salandra (Matera), e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 dicembre 1952, la Società cooperativa « La Folgore », con sede in Salandra (Matera), costituita con atto 21 febbraio 1947 del notaio dott. Tommaso Cristalli, in Salandra, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Pietro Grassano.

(6255)

Scioglimento della Società cooperativa « Unione cooperativa di consumo », con sede in Amelia (Terni), e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 dicembre 1952, la Società cooperativa « Unione cooperativa di consumo », con sede in Amelia, costituita con atto in data 20 gennaio 1916 per notaio dott. Giuseppe Laoreti, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Gennaro Calvanesi.

(6256)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « La Polesine Camerini », con sede in Porto Tolle.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 dicembre 1952, i poteri conferiti al geometra Luigi Sartorelli, commissario della Società cooperativa agricola « La Polesine Camerini », con sede in Porto Tolle, sono stati prorogati al 30 giugno 1953.

(6258)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Polino (Terni), dell'estensione di ettari 800, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: mulattiera che da quota 742 attraversa la Cima del Paco fino a quota 1070;

est: mulattiera che dalla Cima del Paco per Colle Petano giunge fino alla Fonte della Conca;

sud: mulattiera che dalla Fonte della Conca per vocabolo La Casella conduce a Casa Carpio fino a quota 760;

ovest: mulattiera che da quota 760, attraverso i fossi della Casella e dell'Orneta conduce a quota 742.

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Baschi, frazione Melezzole (Terni), dell'estensione di ettari 310, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: mulattiera che dalla strada provinciale a quota 463 raggiunge il fosso grande a quota 430;

est: fosso grande per un breve tratto e strada campestre che da quota 418 conduce al vocabolo Case Basse;

sud: proseguimento della strada campestre fino a Case Campo Gretto e quindi fosso che da tale località conduce fino alla strada provinciale a quota 562;

ovest: strada provinciale Melezzole-Todi, che da quota 562 conduce a quota 430.

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), dell'estensione di ettari 630 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord torrente Ragone fino alla strada provinciale;

est: strada provinciale fino al bivio di Montecatini Val di Cecina;

sud strada comunale Montecatini Val di Cecina fino al ponte di Lucestraia, indi vecchia strada comunale fino al podere « Molino » e « Colombaia »;

ovest: tratto della nuova strada comunale di Montecatini Val di Cecina, indi strada consorziale di Torri fino al torrente Ragone nei pressi del podere « Rovicciaia ».

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nei comuni di Viterbo e Montefiascone, località « Le Moiane », dell'estensione di ettari 700 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada Viterbo-Marta;

sud: strada denominata Castiglione;

est: carrareccia denominata la « Casetta »;

ovest: fossi della Renara e del Ponte.

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Gonzaga (Mantova), dell'estensione di ettari 462 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Anselmo Guerrieri Gonzaga;

ovest: strada comunale Anselmo Guerrieri Gonzaga e strada Begozzo;

sud: fosso divisionale, fondo Cappelletta, indi strada comunale Ronchi;

est: fossi divisionali Loghino e Piave, fondi Pascoletto e fondo Zanetta.

(6195)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1952

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.236.440,70
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		9.032.922.615,70
Portafoglio su piazze italiane	»		187.252.832.957,60
Effetti ricevuti per l'incasso	»		43.506.002,39
Anticipazioni	»		89.971.435.340,71
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		164.934.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		42.005.003.140,56
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		31.946.677.788,26
Immobili per gli uffici	»		997.625.476 —
Debitori diversi	»		743.203.092.847,36
Partite varie	»		3.814.754.515,39
Anticipazioni al Tesoro – Temporanee	»		88.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro – Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		207.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		5.905.678.178,11
Spese	»		19.644.166.946,95
	L.		1.922.868.524.219,73
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.552.755.745.466,90
	L.		4.475.624.269.686,63
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		67.534.425,56
TOTALE GENERALE	L.		4.475.691.804.112,19

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.271.413.297.700 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		13.245.703.850,32
Depositi in conto corrente liberi	»		40.223.583.247,93
Conti correnti vincolati	»		432.481.951.083,33
Creditori diversi	»		86.441.619.758,36
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		2.906.520.893,95
Idem — *Fondo speciale art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325*	»		23.761.800.000 —
Tesoro dello Stato – Aiuti internazionali:			
Governo italiano – Fondi in lire (saldo)	L.	50.454.798.879,82	
Governo italiano – Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	19.748.863.708,98	
Rendite del corrente esercizio	L.		30.705.935.170,84
	L.		19.899.435.548,91
			1.921.079.847.253,64
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	853.187.936,90	
Fondo di riserva straordinario	»	635.489.029,19	1.788.676.966,09
	L.		1.922.868.524.219,73
Depositanti	»		2.552.755.745.466,90
	L.		4.475.624.269.686,63
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		67.534.425,56
TOTALE GENERALE	L.		4.475.691.804.112,19

(6265)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per titoli ed esami a due posti di medico aggiunto in prova nel ruolo organico del personale sanitario di gruppo A della sede centrale (grado 7° dell'organico dell'Ente).

Il presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, con deliberazione 24 novembre 1952, n. 3708, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico aggiunto in prova nel ruolo organico di gruppo *A* del personale sanitario della sede centrale, cui possono partecipare coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia, conseguita presso una delle Università della Repubblica.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dai prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra Servizio affari generali e personale, piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) la lingua straniera (francese, inglese, tedesco e spagnolo) della quale il candidato abbia conoscenza.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere, se da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non superato i 35 alla data del presente bando.

Tale limità è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti, posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti sono inoltre aumentati

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *c)* si cumula con quella di cui alla lettera *d)* ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato o invalido di guerra, o di mutilato o invalido per la lotta di liberazione mentre coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni anche nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante e coloro che intendono beneficiare delle succitate disposizioni dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile, legalizzata dall'autorità giudiziaria, della laurea in medicina e chirurgia.

4. Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziario su carta bollata da L. 65, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di fiducia, i candidati.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto del libretto ferroviario di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Opera nazionale invalidi di guerra possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 8.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 ed eventualmente 9, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica necessaria a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, l'estratto di atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno di detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta da bollo.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta da bollo da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200/OD del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci della deportazione presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato della concessione medesima (modello 69) rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di uno dei suddetti documenti è ammessa la presentazione della dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 24 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno attestare la predetta qualità del genitore con uno dei documenti di cui alla lettera *f*);

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 6 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

n) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia, nella quale risiedono, in bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 nonchè lo stato di famiglia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

La legalizzazione delle firme sui documenti da allegare alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati potranno inoltre allegare alle domande, oltre al certificato dei voti conseguiti per ogni singola materia durante il corso universitario, qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale ecc. che ritengano utile ai fini del concorso, come pure certificati dell'esito dei concorsi precedentemente sostenuti presso altre Amministrazioni o attestazioni di servizio prestato presso altri enti pubblici.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine precedentemente stabilito o di quelle non corredate da tutti i prescritti documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni pubbliche.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni, per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza dei territori di confine e di non avervi potuto fare ritorno.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

L'ammissione al concorso di che trattasi potrà essere negata con delibera non motivata dal presidente dell'Opera.

Le prove di esame, che saranno scritte ed orali, verteranno sulle seguenti materie:

a) medicina generale con particolare riguardo alle malattie polmonari;

b) ortopedia con particolare riguardo alla traumatologia di guerra;

c) radiologia;

d) legislazione sulle pensioni di guerra e sull'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

e) una lingua straniera, a scelta del candidato, fra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Le prove scritte consteranno di un tema su ciascuna delle due materie di cui alle lettere *a*) e *b*).

Sulle suddette materie il candidato, all'esame orale, dovrà sostenere anche una prova pratica.

I candidati riceveranno in tempo utile comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui saranno tenute le prove di esame, da stabilirsi con apposito provvedimento.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio della competente Commissione del personale, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 10° di gruppo *A* dello Stato.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova non fossero ritenuti meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà della Commissione del personale di prorogare la prova di altri sei mesi.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile in base alle vigenti disposizioni.

Con apposita deliberazione verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Roma, addì 28 novembre 1952

Il presidente: GALLUPPI

(6166)

Concorso per esami a sei posti di vice segretario di ragioneria in prova nel ruolo organico del personale di ragioneria di gruppo A della sede centrale (grado 8° dell'organico dell'Ente).

Il presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, con deliberazione 24 novembre 1952 n. 3709, ha indetto un concorso pubblico per esami a sei posti di vice segretario di ragioneria in prova nel ruolo organico di gruppo *A* del personale di ragioneria della sede centrale, cui possono partecipare coloro che siano in possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in economia e commercio, conseguita presso una delle Università della Repubblica.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dai prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, Servizio affari generali e personale, piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere, se da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non superato i 35 alla data del presente bando.

Tale limite di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti, posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato o invalido di guerra o di mutilato o invalido per la lotta di liberazione mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni anche nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante e coloro che intendono beneficiare della succitata disposizione dovrano produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile, legalizzata dall'autorità giudiziaria, della laurea in economia e commercio.

4. Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 65, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione

stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di fiducia, i candidati.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Opera nazionale invalidi di guerra possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 8.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 ed eventualmente 9, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica necessaria a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto di atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione d'indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno di detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200/OD del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato della concessione medesima, mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di uno dei suddetti documenti è ammessa la presentazione della dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 24 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero per i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno attestare la predetta qualità del genitore con uno dei documenti di cui alla lettera *f*);

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 6 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

n) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia, nella quale risiedono, in bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 nonchè lo stato di famiglia devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando.

La legalizzazione delle firme sui documenti da allegare alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine precedentemente stabilito o di quelle non corredate da tutti i prescritti documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni pubbliche.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni, per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza dei territori di confine e di non avervi potuto fare ritorno.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

L'ammissione al concorso di che trattasi potrà essere negata con delibera non motivata del presidente dell'Opera.

Le prove di esame saranno scritte ed orali secondo il seguente programma:

a) diritto amministrativo;

b) ragioneria e contabilità dello Stato;

c) istituzione di diritto civile e commerciale;

d) scienza delle finanze ed economia politica;

e) elementi di statistica;

f) ordinamento giuridico ed amministrativo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Le prove scritte, che verteranno soltanto sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*), si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con apposito provvedimento ed i candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove stesse saranno tenute.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio della competente Commissione del personale avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A* dello Stato.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova non fossero ritenuti meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà della Commissione del personale di prorogare la prova di altri sei mesi.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile in base alle vigenti disposizioni.

Con apposita deliberazione verrà nominata la Commissione esaminatrice del concorso.

Roma, addì 28 novembre 1952

Il presidente: CANTALUPPI

(6167)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a diciassette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.), indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1951.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, numero 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 5[illegible], che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Presidenziale 17 dicembre 1948, n. 1581, recante norme circa la nomina nel grado iniziale del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti addì 13 ottobre 1951, registro n. 2, foglio n. 167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 29 ottobre 1951, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a diciassette posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1952, n. 3852, registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1952, registro n. 2, foglio n. 126, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso a diciassette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1951, citato nelle premesse:

1.	Cozzi dott. Enrico	punti	87,50
2.	Sassano dott. Mario	»	84,37
3.	Prinzivalli dott. Vincenzo	»	83,75
4.	Pitruzzella dott. Carlo	»	82,50
5.	Cancro dott. Antonio	»	81,87
6.	Crainz dott. Massimo	»	77,18
7.	Piccolo dott. Carlo	»	76,87
8.	De Bernardinis dott. Umberto	»	75,93
9.	Schiavone dott. Felice, combattente	»	74,37
10.	Cabasino dott. Giuseppe, figlio di invalido	»	74,37
11.	Montuori dott. Salvatore	»	74,37
12.	Calabrese dott. Nilde	»	74,06
13.	De Biasi dott. Fernando, orfano di guerra	»	73,75
14.	Milano dott. Werther, figlio di invalido	»	73,75
15.	Binni dott. Francesco, combattente	»	71,87
16.	Agliata dott. Costantino	»	70,62
17.	Russo dott. Emanuele, combattente	»	67,81
18.	Agalbato dott. Nicolò	»	66,56

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi nell'ordine sottoindicato:

1. Cozzi dott. Enrico	punti	87,50
2. Sassano dott. Mario	»	84,37
3. Prinzivalli dott. Vincenzo	»	83,75
4. Pitruzzella dott. Carlo	»	82,50
5. Cancro dott. Antonio	»	81,87
6. Crainz dott. Massimo	»	77,18
7. Piccolo dott. Carlo	»	76,87
8. De Bernardinis dott. Umberto	»	75,93
9. Schiavone dott. Felice, combattente	»	74,37
10. Cabasino dott. Giuseppe, figlio di invalido	»	74,37
11. Montuori dott. Salvatore	»	74,37
12. Calabrese dott. Nilde	»	74,06
13. De Biasi dott. Fernando, orfano di guerra	»	73,75
14. Milano dott. Werther, figlio di invalido	»	73,75
15. Binni dott. Francesco, combattente	»	71,87
16. Agliata dott. Costantino	»	70,62
17. Russo dott. Emanuele, combattente	»	67,81

Art. 3.

Il dott. Agalbato Nicolò, punti 66,56, è dichiarato idoneo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1952
Registro n. 3, foglio n. 250. — DEL GOBBO

(6278)

PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto 20 giugno 1951, n. 15491/San., con il quale veniva bandito il concorso per i posti di sanitario condotto vacanti nella provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1950;

Vista la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta ed i verbali relativi ai lavori da essa compiuti, e riconosciutili regolari;

Visti il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1950:

1. Cignolini Elda	punti	45,723	su 100
2. Stefani Giovanna	»	45,510	»
3. Lorenzato Dina	»	45,311	»
4. Sanson Teresa	»	45,159	»
5. Girardi Genoveffa	»	44,715	»
6. Rebecca Carmela	»	44,052	»
7. Fracaro Tulene	punti	43,522	su 100
8. Magnabosco Domenica	»	43,250	»
9. Marcon Lieta	»	42,643	»
10. Salvador Ermenegilda	»	41,739	»
11. Trevisan Bruna	»	41,572	»
12. Varlonga Anna Maria	»	41,371	»
13. Simoni Nives	»	41,253	»
14. Boldrin Esterina	»	40,920	»
15. Savio Caterina	»	39,562	»
16. Vatri Marcella	»	39,296	»
17. Galdarossa Amelia	»	37,368	»
18. Martinello Giovanna	»	37,231	»
19. Salvador Angelina	»	37 —	»
20. Bonato Maria	»	36,345	»
21. Giotto Maria Luigia	»	36,310	»
22. Bigatton Amorinda	»	36,116	»
23. Ballis Sabina	»	35,729	»
24. Borsato Angela	»	35,625	»
25. Dalla Riva Ines	»	35,606	»
26. Sartori Giuseppina	»	35,505	»
27. Cainer Beatrice	»	35,303	»
28. Severi Elvira	»	35,095	»
29. Vacilotto Olga	»	35 —	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 10 dicembre 1952

Il prefetto: FONTANELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 36372 San., in data 10 dicembre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1950, di cui al bando 20 giugno 1951, n. 15491/San.;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso predetto per la condotta a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Cignolini Elda: condotta ostetrica di Vadelago, 1° reparto;

2) Stefani Giovanna: condotta ostetrica di Cavaso del Tomba;

3) Lorenzato Dina: condotta ostetrica di Vedelago, 2° reparto;

4) Sanson Teresa: condotta ostetrica di Farra di Soligo;

5) Girardi Genoveffa: condotta ostetrica di Santa Lucia di Piave.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 10 dicembre 1952

Il prefetto: FONTANELLI

(6241)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.